

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.

Art. 1 - Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

2.¹ Le procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni per la chiamata di professori di I e II fascia sono le seguenti:

a) art. 18 comma 1 della L. 240/2010

b) art. 18 comma 1 con i limiti del comma 4 della L. 240/2010

c) art. 24 comma 6 della L. 240/2010

Art. 2 - Programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia²

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, delibera annualmente la programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia, ripartendo il contingente dei punti organico disponibili fra i diversi dipartimenti dell'Ateneo con l'indicazione della tipologia della procedura concorsuale da utilizzare ai sensi del precedente articolo 1.

2. Nella delibera con cui approva la copertura del/i posto/i di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della suddetta legge.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia³

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione annuale e triennale del personale effettuata dal Consiglio di Amministrazione, attiva le procedure di chiamata per la copertura di posti di I e II fascia in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi del precedente art. 2, è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di prima fascia e, dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto, per la chiamata di seconda fascia.

3. Tutte le proposte di chiamata di Professori di I e di II fascia dei Dipartimenti devono essere motivate da necessità di natura didattica, scientifica e/o assistenziale.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi del precedente art. 2, deve contenere:

a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2;

c) la sede di servizio;

d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

e) un eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico - disciplinari;

f) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale;

g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nell'ambito degli impegni previsti nel precedente punto f);

h) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;

i) per le chiamate di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) il Dipartimento può stabilire il numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a 12;

¹ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

² Articolo introdotto con D.R. n. 171 del 19.2.2019

³ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 171 del 19.2.2019

- l) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.
5. Le proposte di chiamata deliberate dai dipartimenti per professori di I e II fascia devono essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico per la parte di propria competenza.

**Titolo I: Chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera b) o comma 4
della Legge n. 240/2010**

Art. 4 - Procedure Selettive⁴

1. La procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, pubblicato sui siti dell'Ateneo, del MIUR e dell'UE. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il/i posto/i;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il/i settore/i concorsuale/i per il/i quale/i viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo;
- g) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale;
- h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nell'ambito degli impegni previsti nel precedente punto g);
- i) il trattamento economico e previdenziale previsto al comma 2 dell'art. 2;
- j) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- k) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo art. 6, punto 2;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'indicazione della lingua straniera per la quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 5 Requisiti per la partecipazione alla selezione⁵

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) fermo restando quanto previsto dall'art.29, comma 8, della Legge n. 240/2010, studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 171 del 19.2.2019

b) professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 limitatamente ai bandi della fascia corrispondente a quella di appartenenza;

c) studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado⁶ con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Alle procedure di chiamata da effettuarsi con procedura ai sensi dell'art. 18 comma 1 con il vincolo del comma 4 possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo.

4. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla selezione è effettuata dall'Ateneo sulla base di quanto previsto dal presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento.

Art. 6 - Commissione⁷.

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento richiedente la copertura del ruolo. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva.

In ogni caso, il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Dalla data della predetta pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riacquiescenza dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori di prima fascia, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università Magna Graecia di Catanzaro in servizio presso altri Atenei italiani.

Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.

I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura. Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura e, ove possibile, preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.

Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:

a) il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 900 del 24.07.2019

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 171 del 19.2.2019

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) i Professori di I fascia, per far parte delle Commissioni locali, devono, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

- I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di professore di I fascia;
- II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni.

5. L'incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a tre procedure nell'anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori di ridotta consistenza numerica.

6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

7. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

8. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

9. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati è effettuata secondo le modalità previste all'art. 5 comma 4.

10. Nell'ambito delle dichiarazioni rese dai commissari dopo la 1 seduta della commissione occorre che sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della procedura⁸.

1. La Commissione ha il compito di effettuare la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell'attività didattica, mediante criteri da essa stabiliti nella riunione preliminare e pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011, recepiti nell'art. 12 del presente regolamento.

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 171 del 19.2.2019

3. La Commissione ha a disposizione un numero massimo di 100 punti da ripartire tra attività didattica, scientifica, assistenziale (ove previsto), curriculum e prova orale. La Commissione dovrà inoltre tenere conto della coerenza dell'attività didattica e scientifica del candidato, inclusa quella assistenziale ove prevista, con le funzioni specifiche di cui al punto h) dell'art. 4.
4. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) valutazione dell'attività didattica, del curriculum, scientifica e assistenziale ove presente, e coerenza degli stessi con le funzioni specifiche di cui al punto h) dell'art. 4;
 - b) i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60 ai sensi del precedente punto 3, sono ammessi a sostenere una prova orale, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla prova orale la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;
 - c) contestualmente alla prova orale il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera.
5. Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione, assunta a maggioranza, dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, ove previsto assistenziale, previste dal bando.
6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

Art. 8 - Termine del procedimento.

1. La Commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.⁹
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 9 - Chiamata del candidato¹⁰.

1. Ultimata la procedura selettiva, il Dipartimento proponente, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i della procedura selettiva.
2. La proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia aventi diritto per la chiamata di professori di I fascia e, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto, per la chiamata dei professori di II fascia.
3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) per i quali si è svolta la procedura.
4. Il/i vincitore/i della procedura selettiva indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con Decreto Rettorale dopo delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

Titolo II: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

Art. 10. Requisiti di ammissione¹¹

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di chiamata dei Dipartimenti di cui al precedente *art. 3*, la procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, riservato ai ricercatori a tempo indeterminato o professori di II fascia in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 Legge n. 240/2010 nel settore oggetto della procedura. Il bando sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11 - Commissione¹²

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento richiedente la copertura del ruolo. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva.

In ogni caso, il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Dalla data della predetta pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori di prima fascia, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università Magna Graecia di Catanzaro in servizio presso altri Atenei italiani.

Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.

I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura. Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.

Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:

- a) il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
- b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I, per far parte delle Commissioni locali, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

- I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di professore di I fascia;
- II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e

¹¹ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

¹² Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 171 del 19.2.2019

nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni.

5. L'incarico di commissario in una procedura di valutazione comparativa sarà limitato a tre procedure nell'anno solare, eventualmente estendibili a un numero massimo di quattro per i settori di ridotta consistenza numerica.

6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

7. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

8. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale limitatamente alla riunione preliminare.

9. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati è effettuata secondo le modalità previste all'art. 5 comma 4.

10. Nell'ambito delle dichiarazioni rese dai commissari occorre che sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché l'Ateneo possa essere agevolato nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della procedura¹³.

1. La Commissione ha il compito di effettuare la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum e dell'attività didattica, mediante criteri da essa stabiliti nella riunione preliminare e pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni, del D.M. 344 del 4/8/2011 recepiti nell'art. 13 del presente regolamento.

3. La Commissione ha a disposizione un numero massimo di 100 punti da ripartire tra attività didattica, scientifica, assistenziale (ove previsto), curriculum e prova orale. La Commissione dovrà inoltre tenere conto della coerenza dell'attività didattica e scientifica del candidato, inclusa quella assistenziale ove prevista, con le funzioni specifiche di cui al punto h) dell'art. 4.

4. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:

a) valutazione dell'attività didattica, del curriculum, scientifica e assistenziale ove presente, e coerenza degli stessi con le funzioni specifiche di cui al punto h) dell'art. 4;

¹³ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

b) i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60 ai sensi del precedente punto 3, sono ammessi a sostenere una prova orale, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del settore concorsuale a cui si riferisce il bando. Alla prova orale la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;

c) contestualmente alla prova orale il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera.

5. Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione, assunta a maggioranza, dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, ove previsto assistenziale, previste dal bando.

6. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

Art. 13 - Criteri di Valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e, ove previsto, dell'attività assistenziale dei candidati.¹⁴

1. Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito dei quali l'Università Magna Graecia di Catanzaro individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, del D.M. 344 del 4/8/2011.

2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione valuterà i candidati avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale, delle tesi di dottorato e di specializzazione.

La Commissione potrà anche eventualmente avvalersi, ove disponibili, degli esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o dei corsi tenuti.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

e) pubblicazioni scientifiche.

4. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prenderà in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

5. La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

¹⁴ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3 lettera e) sarà effettuata sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- e1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- e2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- e3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e4) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e5) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;

La Commissione potrà eventualmente anche avvalersi di combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario, ove richiesta, sarà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. La Commissione valuterà la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

7. La Commissione può altresì prevedere che sia oggetto di specifica valutazione anche la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'ateneo nonché la produzione scientifica elaborata dal candidato anche successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, la Commissione si avvarrà di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.

Art. 14 - Termine del procedimento.

1. La Commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.¹⁵
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

¹⁵ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

Art. 15 - Chiamata del candidato¹⁶.

1. Ultimata la procedura selettiva, il Dipartimento proponente, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti,, propone la chiamata del/i vincitore/i della procedura selettiva.
2. La proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia aventi diritto per la chiamata di professori di I fascia e, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto, per la chiamata dei professori di II fascia.
3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale (o disciplinare, se previsto) per i quali si è svolta la procedura.
4. Il/i vincitore/i della procedura selettiva indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con Decreto rettorale dopo delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Titolo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e, altresì, sul sito web dell'Ateneo.

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

¹⁶ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019